

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(AMATO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 1988

Proroga al 31 marzo 1988 del termine stabilito con la legge 24 dicembre 1987, n. 525, per l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge è inteso ad autorizzare la proroga del termine per l'esercizio provvisorio del bilancio — già fissato al 29 febbraio 1988 dalla legge 24 dicembre 1987, n. 525 — fino a quando esso non sarà approvato per legge e, comunque, non oltre il 31 marzo 1988.

L'adozione del provvedimento di proroga si rende necessaria, atteso che la recente crisi governativa ha determinato la sospensione dei lavori parlamentari impedendo che il disegno di legge del bilancio di previsione 1988 e correlativa legge finanziaria potessero concludere il loro *iter* entro il primitivo termine del 29 febbraio 1988.

Il provvedimento — predisposto ai termini dell'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 468, attuativo della statuizione di cui all'articolo 81, secondo comma, della Costituzione — trae origine dalla necessità di assicurare l'operatività dell'apparato statale nelle more dell'approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1988.

Con l'articolo 1 si proroga al 31 marzo 1988 il termine della gestione provvisoria del bilancio, termine che rispetta il limite stabilito dall'articolo 81, secondo comma, della Costituzione della Repubblica, il quale prevede siffatto regime provvisorio per un periodo non superiore, in complesso, a quattro mesi.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Viene, inoltre, stabilito che la gestione sarà provvisoriamente esercitata per dodicesimi, sulla base del relativo disegno di legge presentato dal Governo alle Assemblee legislative.

Il ricorso al mercato, che si va ad individuare, costituisce una semplice risultanza contabile e, quindi, prescinde dalla determinazione politica sul disavanzo quale si verrà

a definire dopo l'approvazione del complesso di tutte le misure comprese nel disegno di legge finanziaria.

In relazione, infine, alla particolare natura del provvedimento in questione, con l'articolo 2 se ne stabilisce l'entrata in vigore al 1° marzo 1988. Pertanto, tenuto conto dell'approssimarsi di tale data, il provvedimento riveste carattere di particolare urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il termine stabilito con la legge 24 dicembre 1987, n. 525, per l'esercizio provvisorio del bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1988, secondo gli stati di previsione presentati alle Camere e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge, è prorogato fino a quando il bilancio stesso sia approvato per legge e comunque non oltre il 31 marzo 1988.

2. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 544, modificato dalla legge 13 dicembre 1964, n. 1333, si fa riferimento al totale complessivo delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal disegno di legge di bilancio integrato dalle successive note di variazioni.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il 1° marzo 1988.